



*Il Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura*

ATTI

SPEDITO

Prot Nr. 2436-Be

Roma 26 ottobre 2004

Ai Signori Prefetti

Loro Sedi

Ai Signori Commissari del Governo di

Bolzano e Trento

*Al Signor Presidente della
Regione Valle d'Aosta*

Aosta

Oggetto: Articolo 20 della legge 44/99 - linee interpretative ed applicative.

Nell'ultimo periodo diversi Uffici Territoriali di Governo hanno rappresentato molteplici difficoltà applicative dell'istituto della sospensione dei termini, previsto dall'art. 20 della legge 44/99.

In ordine alle delicate problematiche sollevate, pervenute anche a seguito della circolare del 5 aprile scorso, il Comitato di Solidarietà ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento sull'argomento.

Nel corso delle sedute seminariali dedicate al tema in questione sono emersi chiaramente aspetti formali che, per ragioni diverse, possono collidere con una corretta applicazione dell'istituto della sospensione dei termini.

Per questa ragione sono stati avanzati specifici quesiti all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno ed è stata avviata la procedura per acquisire il parere del Consiglio di Stato sull'argomento.



*Il Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura*

Appare anche necessario aggiungere che il Comitato ha rilevato come fortemente auspicabile, dopo l'acquisizione dei citati pareri, l'elaborazione di una proposta di modifica normativa che possa elidere gli aspetti formali di cui sopra è cenno.

Nel contempo si è avvertita l'urgente necessità di individuare comunque delle linee applicative che possano, nel frattempo, orientare in modo omogeneo l'attività degli Uffici Territoriali del Governo sul territorio al fine di evitare oggettive condizioni sperequative tra vittime.

Per quanto sopra il Comitato ha ritenuto di integrare, sul punto, la circolare AG9—2403 del 16.11.1999 e la Relazione del 2001 sull'attività del Comitato (pag.19), con le linee applicative di seguito espresse.

Beneficiari del provvedimento (art. 20, commi 1 e 6)

La norma prevede che tanto le vittime di estorsione (che rientrano nelle previsioni della legge 44/99) che quelle di usura (che rientrano nelle previsioni dell'art.14, comma 2, della legge 108/96) possano beneficiare della sospensione – per 300 giorni – dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e fiscali, dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, dei titoli esecutivi nonché dei termini di prescrizione e decadenza, legali convenzionali e processuali.

Decorrenza degli effetti (art.20, commi 1,2,3,4)

Per la concessione sono previste due condizioni:

- Che sia stato richiesto il beneficio previsto dalle due leggi sopra indicate*
- Che si tratti di scadenze "ricadenti entro un anno dall'evento lesivo".*

A sua volta la richiesta dell'elargizione presuppone una terza, fondamentale, condizione:

